

*Articolo 3 septies*

La Commissione può revocare una raccomandazione adottata a norma degli articoli 3 bis e 3 ter, se le informazioni costituenti il fattore determinante dell'adozione della raccomandazione erano inesatte, dopo aver dato alle persone o alle imprese interessate la possibilità di presentare osservazioni.

Prima di revocare una raccomandazione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia la procedura dettagliata di esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3.»

4) sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

*«Articolo 4 bis*

La Commissione trasmette alle persone o alle imprese che hanno comunicato un progetto di investimento eventuali commenti o osservazioni di terzi sui progetti, tali da influenzare la raccomandazione che sarà adottata.

*Articolo 4 ter*

1. La Commissione, con il consenso degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, pubblica i progetti di investimento che le sono stati inviati, le osservazioni e le raccomandazioni formulate a norma del presente regolamento.

2. La Commissione pubblica una relazione annuale relativa all'applicazione delle raccomandazioni formulate e alle misure concrete adottate dalle persone e imprese interessate a seguito del punto di vista espresso dalla Commissione.

Se necessario, tale relazione rispetta le norme sul segreto professionale, qualora non venga dato il consenso di cui all'articolo 44 del trattato Euratom.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente